



Comune di Ragoli
- Provincia di Trento -

Regolamento per l'assegnazione di legname ad uso combustibile

Allegato alla delibera consiliare n. 40 dd. 10 settembre 2012

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione agli aventi diritto dei lotti di legname ad uso combustibile (denominati anche “part”, secondo la tradizionale dizione locale).

Art. 2
BENEFICIARI

1. Hanno diritto di richiedere l’assegnazione di un lotto di legname i capifamiglia che hanno la residenza anagrafica nel Comune di Ragoli e risultino ivi dimorare per la maggior parte dell’anno.

Art. 3
PRESCRIZIONI

Il lotto di legname assegnato all’avente diritto non può essere venduto o ceduto ad altri e deve essere condotto dopo il taglio presso la residenza o luogo di ricovero ad uso dell’assegnatario.

Art. 4
INDIVIDUAZIONE DELLA ZONA DI TAGLIO

Il luogo dove verrà effettuato il taglio delle “part” sarà concordato con le autorità forestali in sede di sessione forestale.

Art. 5
PUBBLICITA’

Il Comune di Ragoli, per mezzo di avviso pubblico da esporre per almeno quindici giorni all’albo comunale, agli albi per le pubbliche affissioni ed eventualmente anche negli esercizi pubblici, comunica i tempi e le modalità alle quali attenersi per la richiesta e l’assegnazione delle “part”.

Art. 6
ELENCO DEFINITIVO DEI RICHIEDENTI

Alla scadenza del termine indicato nell'avviso non sarà più possibile inoltrare altre richieste e gli uffici comunali provvederanno alla compilazione dell'elenco definitivo dei richiedenti, da conservare agli atti.

Art. 7
INADEMPIENZE

Qualora chi richieda l'assegnazione delle "part" non avesse provveduto a tagliare o recuperare quella dell'anno precedente, non ha diritto di accedere alla nuova richiesta. Può comunque tagliare e/o recuperare quella assegnatagli fino a 3 anni successivi all'assegnazione senza però possibilità di presentare nuova richiesta fino all'avvenuto taglio o fino allo scadere dei 3 anni.

Art. 8
ASSEGNAZIONE

L'assegnazione delle "part" deve avvenire a mezzo di sorteggio da effettuare da parte del Sindaco e/o dell'Assessore competente alla presenza del Segretario e/o un impiegato comunale e del Custode Forestale.

Art. 9
OPERAZIONI DI TAGLIO DA PARTE DI TERZI

Qualora l'assegnatario intenda far allestire e/o asportare dal bosco la legna da soggetti terzi e le dette operazioni avvengano in assenza dell'assegnatario stesso, si fa obbligo di preventiva comunicazione al Custode Forestale.

Art. 10
ULTERIORI DISPONIBILITA' DI LEGNAME

1. Qualora durante l'anno si verificasse la disponibilità di legna dovuta a fattori eccezionali (schianti o recupero rami di lotti di legname), il Comune provvederà ad esporre un ulteriore avviso che comunicherà ai censiti i metodi che la Giunta determinerà per l'assegnazione delle "part" in via straordinaria. Gli assegnatari non avranno diritto a richiedere l'assegnazione per l'anno successivo.
2. Per l'assegnazione di piccoli quantitativi di legna (ad es. giacenti in località scomode o derivanti da schianti o ramaglia), si rimette alla discrezionalità dell'Assessore competente in materia forestale, il quale dovrà tener conto di un criterio di rotazione tra i richiedenti. Qualora il quantitativo sia rilevante o sia posto in località di comodo accesso e non sia configurabile come "part", verrà affisso apposito avviso per la presentazione di offerte in busta chiusa. L'aggiudicazione verrà stabilita nei confronti di colui che avrà indicato il prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione. Potranno partecipare alla gara solo coloro in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

Art. 11

PERIODO DI TAGLIO

Il periodo per il taglio delle “part” è il seguente: entro fine aprile in primavera e dopo il 1° ottobre per l'autunno.

Art. 12

TUTELA DELLA ZONA DI TAGLIO

Le zone dove si effettuerà il taglio delle “part” dovranno essere lasciate in perfetto ordine e la ramaglia non asportata dovrà essere ordinatamente accatastata. Il taglio, prelievo e trasporto del legname dovrà essere effettuato usando accortezza e perizia, mettendo in atto ogni precauzione ai fini della sicurezza ed evitando ogni danneggiamento ai pubblici transiti.

Art. 13

SANZIONI

1. Chi contravviene a quanto disposto dall'art. 3 non potrà presentare domanda per tre anni successivi.
2. Il mancato rispetto di quanto disposto all'art. 9 implicherà l'immediata sospensione delle operazioni non preventivamente autorizzate.
3. Chi contravviene a quanto disposto dall'art. 12 dovrà rispondere in solido per i danni arrecati e, in casi giudicati gravi dall'Amministrazione comunale, potrà essere escluso dal diritto di assegnazione per l'intero anno corrente e successivo.

Art. 14

OBBLIGHI

E' fatto obbligo a chiunque di attenersi agli ordini del Custode Forestale, al quale spetta il compito di far rispettare il presente regolamento ed il quale effettuerà controlli per assicurare il corretto svolgimento dei lavori ed annoterà puntualmente ogni notizia di merito da inserire in una relazione annuale da consegnare all'Assessore competente che la conserverà agli atti.